

ITIS E.MATTEI

REGOLAMENTO INTERNO PER LA MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

A) SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO

Vista la normativa ministeriale vigente:

- D.L. 297/94, art.192, comma 3
- D.P.R. 275 8/03/1999, art.14, secondo capoverso
- D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, l'articolo 13, comma 1
- Nota Direzione generale Ordinamenti Scolastici prot.2787, 20/04/2011, Titolo V
- Art. 192, comma 3, D.L.vo 16/04/1994
- Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale (Nota prot. 843, 10/04/2013)

(La Nota di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti le precedenti circolari in materia, in particolare la C.M. n.181 del 17 marzo1997, avene ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale", la C.M. n. 236 dell'8 ottobre 1999 avene ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale ed esami di stato" e la C.M. n. 59 del 1 agosto 2006 avene ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale in ingresso".)

- Nota MIUR 3355 marzo 2017 punto 7

Si stabilisce quanto segue

1. VALIDITÀ DEL PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO (DURATA)

Tutte le esperienze di studio compiute all'estero dagli studenti iscritti al secondo biennio del corso di studi, purché abbiano una durata non superiore ad un anno scolastico (e non inferiore a un trimestre) e si concludano prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono considerate valide per la riammissione al nostro Istituto e sono valutate ai fini della attribuzione del credito formativo, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

Nel caso di esperienze di studio inferiori a un anno, l'Istituto scoraggia le partenze al secondo quadrimestre nel caso lo studente abbia materie con profitto insufficiente che, comunque, va recuperato prima della partenza

2. ALUNNI CANDIDABILI

L'Istituto consiglia l'esperienza di studio all'estero agli studenti frequentanti il secondo biennio ed esclude pertanto gli studenti del primo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi in quanto preparatorio all'Esame di Stato.

Lo studente con sospensione del giudizio per alcune discipline negli scrutini di giugno, deve obbligatoriamente sostenere le prove a settembre del recupero dei debiti e conseguire la promozione all'anno successivo prima della partenza. In caso contrario sarà tenuto, al rientro in Italia, a ripetere l'anno per il quale non ha ottenuto la promozione.

3. ADEMPIMENTI PRECEDENTI LA PARTENZA

a) lo studente dovrà

- > Informare il consiglio di classe, nella figura del coordinatore, delle sue intenzioni e ascoltarne il parere, che tuttavia non può essere vincolante. L'Istituto sconsiglia la partenza a studenti dal profitto lacunoso e incerto
- > Fornire alla Segreteria Didattica, una volta assunta la decisione di svolgere l'esperienza di studio all'estero, ampie informazioni documentate sull'istituto scolastico frequentato all'estero tra le quali non dovranno mancare
 - Elenco delle discipline di studio con relativi programmi
 - Chiare indicazioni sul sistema di valutazione adottato dalla Scuola e/o dal Paese ospitante
 - Eventuali altre attività di tipo didattico o sportivo che saranno svolte
 - Indicazioni precise circa la durata del soggiorno e la data di rientro in Italia ai fini della programmazione del colloquio di riammissione
 - Indicazioni precise circa le modalità di interazione tra il nostro Istituto e l'istituto ospitante estero indicando il nome del referente dell'istituto ospitante

b) Il coordinatore dovrà

- > Valutare le motivazioni personali dello studente
- > Valutare il Curriculum scolastico dello studente
- > Informare il Consiglio di Classe dell'alunno candidato alla mobilità
- > Esprimere, dopo un confronto con il cdc e a nome di quest'ultimo, un motivato parere sulla mobilità dello studente, tuttavia non vincolante

c) il consiglio di classe dovrà

- > Valutare la documentazione consegnata e, sulla base di questa, **predisporre un contratto formativo (all.1)** con lo studente nel quale
 - saranno specificate le discipline di studio comuni ai due Istituti per le quali, al termine dell'esperienza, si acquisirà direttamente la valutazione dell'Istituto ospitante traducendola nel sistema di valutazione italiano
 - saranno indicate le nuove materie di studio che lo studente affronterà nella scuola ospitante e di cui si terrà conto per l'attribuzione finale del credito
 - sarà indicato chiaramente il lavoro da svolgere per una relazione sull'esperienza sia in forma scritta che in Power Point o simile per il colloquio
 - sarà indicata la materia, diversa per ogni indirizzo dell'Istituto* e il relativo programma personalizzato contenente solo quelle parti necessarie al proseguimento del programma di studio curriculare e declinato secondo la centralità delle competenze rispetto ai contenuti.
 - saranno esplicitate chiaramente le modalità di riammissione nell'Istituto che non prevedono comunque, in base alla normativa, il mancato superamento dell'anno

- saranno indicati i momenti di contatto e di confronto in itinere tra il nostro Istituto e la scuola frequentata, attraverso una calendarizzazione delle comunicazioni e delle attività con il docente mentore della scuola ospitante
 - > Organizzare un incontro formale con la famiglia e lo studente nel corso del quale verrà presentato il contratto e sottoposto alla firma di tutte le parti (docente coordinatore/ docente tutor, studente e genitori) per l'approvazione
 - > Produrre una delibera formale relativa allo studente in uscita che regolarizzi la sua posizione rispetto alla assenza dalle lezioni
 - > Individuare il docente tutor che si occuperà di tenere i rapporti con la famiglia, lo studente e il docente referente della scuola estera

4) ADEMPIMENTI DURANTE IL SOGGIORNO

a) Lo studente dovrà

- > Impegnarsi a rimanere in contatto con l'Istituto e con i compagni di classe anche, se possibile, attraverso momenti programmati (videoconferenze, e-mail, social network)

b) Il docente tutor dovrà

- > Concordare con lo studente un monitoraggio a distanza periodico per il reciproco aggiornamento di informazioni relative all'attività didattica svolta, in aggiunta ai contatti già previsti e indicati nel patto formativo con il docente mentore
- > Condividere con il docente coordinatore del Consiglio di classe tutte le informazioni di volta in volta acquisite
- > Comunicare ufficialmente allo studente e alla famiglia la data del colloquio per la riammissione nel nostro Istituto

c) La famiglia dovrà

- > Impegnarsi a mantenere i contatti con il nostro Istituto attraverso la figura del docente tutor

5) VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA AL RIENTRO DALLA MOBILITÀ

a) Esperienze della durata di un intero anno scolastico o del secondo quadriennio

Lo studente dovrà far pervenire al cdc, attraverso il docente tutor e almeno 15 giorni prima della data prevista per il colloquio di riammissione, da tenersi sempre nel mese di settembre, un'ampia e articolata relazione, redatta in formato elettronico, sull'esperienza svolta all'estero.

La relazione conterrà informazioni sia sulle caratteristiche del percorso didattico compiuto, con indicazioni degli argomenti affrontati nelle varie discipline, sia di tipo più personale con osservazioni sull'esperienza vissuta in tutti i suoi aspetti e ambiti (Paese, famiglia e scuola ospitanti) e considerazioni circa le competenze che ritiene di aver maturato e i risultati raggiunti rispetto alle aspettative iniziali.

Nel corso del colloquio, che si terrà in presenza di tutto il corpo docente del cdc in carica per l'anno scolastico in cui lo studente ha vissuto l'esperienza all'estero e sarà presieduto dal DS, lo studente discuterà la relazione di cui sopra, attraverso una presentazione in power point o simile*, e sosterrà una breve interrogazione sul programma della disciplina di indirizzo assegnato dal consiglio di classe e chiaramente indicato nel contratto formativo redatto prima della partenza, ai fini dell'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

*La presentazione in Power Point non può sostituire in alcun modo la relazione in forma scritta che va comunque presentata al cdc nella data indicata e che è indispensabile per acquisire la valutazione per le discipline umanistiche.

i fini dell'attribuzione del credito sono individuati i seguenti criteri:

- Valutazioni effettuate dalla scuola ospitante
- Valutazione della relazione scritta e della sua presentazione e discussione
- Esiti del colloquio sul programma della disciplina assegnata dal consiglio di classe
- Valutazione degli apprendimenti non formali e informali (cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013)
- Rispetto degli accordi presi con il Consiglio di Classe prima della partenza
- Valutazione globale dell'esperienza in considerazione del valore aggiunto fornito dall'esperienza stessa, delle competenze trasversali acquisite, delle nuove discipline studiate nella scuola accogliente

Nel caso in cui l'accertamento sul programma di lavoro assegnato dal consiglio di classe per la disciplina, caratterizzante l'indirizzo di studi e non compresa nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera, rivelò che lo studente non ha raggiunto un livello di competenza e di conoscenza sufficiente a sostenere il successivo anno di studi, il cdc predisporrà un piano individualizzato di recupero e fisserà la data della prova da svolgersi entro il 30 novembre. Trattandosi di prova sul programma dell'anno precedente, la sua valutazione non potrà contribuire a determinare il profitto della disciplina nell'anno in corso, ma è ovvio che gli esiti, positivi o negativi, ne condizioneranno l'andamento. E' inoltre data facoltà al cdc di predisporre eventuali percorsi di recupero in altre discipline, qualora si rendessero necessari, anche se studiate nell'esperienza all'estero (cfr. art. 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226)

b) Esperienze della durata di tre mesi o del primo quadrimestre

Le procedure di cui sopra si intendono valide anche per le esperienze di questa durata. Pertanto, anche per queste, il nostro Istituto prevede che lo studente consegni una relazione sull'esperienza all'estero (vedi paragrafo sopra), che sarà discussa nel corso di un colloquio di riammissione, e sostenga un'interrogazione sulla disciplina di indirizzo relativamente al programma della prima parte dell'anno. Ai fini della valutazione intermedia, il Consiglio di classe definirà i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre

per la materia di indirizzo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali indicati nel patto formativo da stilarsi prima della partenza. Per le altre materie non presenti nel curricolo della scuola straniera il cdc procederà a una valutazione globale. E' data facoltà al cdc di predisporre un piano individualizzato di recupero sulle discipline non studiate nel soggiorno all'estero, fissando le date delle prove da svolgersi entro due mesi dal rientro dello studente in Italia. Tali prove potranno concorrere alla determinazione del profitto. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale e l'esperienza all'estero concorrerà all'attribuzione del credito secondo i criteri già indicati (vedi paragrafo sopra)

c) Mancato rientro in Italia e proseguimento degli studi all'estero

In caso di mancato rientro dello studente in Italia e dunque di interruzione della carriera scolastica in Italia, la normativa vigente sulla mobilità studentesca internazionale non può applicarsi poiché fa sempre riferimento ad esperienze che prevedano il rientro dello studente in Italia per la riammissione nella sua classe di provenienza e la continuazione del ciclo di studi.

Infatti, poiché lo studente non si reintegrerebbe nel suo corso di studi di provenienza, in caso di esiti insufficienti nell'accertamento delle discipline assegnate nel contratto formativo, non potrebbe essere preso "in carico" dal suo cdc, obbligato a prevedere per lui un percorso di recupero personalizzato dove troverebbe applicazione l'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

Pertanto lo studente che non prevede di rientrare in Italia per proseguire gli studi all'estero, qualora volesse vedere riconosciuto l'anno scolastico in Italia nel corso del quale ha svolto la sua esperienza all'estero, dovrà sostenere gli esami di idoneità ai fini della ammissione alla classe successiva

6) PCTO

Le competenze maturate nel corso dell'esperienza di mobilità internazionale sono valutate ai fini del riconoscimento dell'equivalenza anche quantitativa con le esperienze concluse dal resto della classe (nota MIUR 3355 marzo 2017 punto 7).

***MATERIE DI INDIRIZZO:**

- a. Liceo delle scienze applicate: **Scienze**
- b. Istituto tecnico, indirizzo Informatica: **Informatica**
- c. Istituto tecnico, indirizzo Elettrotecnica: **Elettrotecnica**
- d. Istituto tecnico, indirizzo Elettronica: **Elettronica**

B) ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI

Vista la normativa ministeriale vigente:

- D.L. 297/94, art.192, comma 3
- D.P.R. 275 8/03/1999, art.14, secondo capoverso
- D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, l'articolo 13, comma 1
- Nota Direzione generale Ordinamenti Scolastici prot.2787, 20/04/2011, Titolo V
- Art. 192, comma 3, D.L.vo 16/04/1994
- Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale (Nota prot. 843, 10/04/2013)
- Nota prot. N. 465 del 27 gennaio 2012
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Nota MIUR febbraio 2014)

1) ESPERIENZE DI STUDIO DI BREVE PERIODO DI ALUNNI PROVENIENTI DALL'ESTERO

L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, **non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.**

Il nostro Istituto valorizza la presenza di studenti stranieri all'interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria.

Al fine dell'inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio

a) La segreteria didattica dovrà

- > acquisire direttamente, in forma scritta, dalla scuola straniera di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa
 - l'ordinamento
 - le modalità di valutazione della scuola di provenienza
 - il piano di studi seguito dal medesimo
 - eventuali necessità specifiche
- > provvedere alle pratiche necessarie affinché lo studente straniero sia garantito, per il periodo di permanenza nell'istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali
- > Invitare gli studenti cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza a presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia
- > Inserire, su indicazione del Dirigente Scolastico, nel consiglio di classe più idoneo ad accogliere lo studente, individuato in quello con il minor numero di studenti iscritti e la minore presenza di studenti DVA-DSA-BES e corrispondente all'età dello studente e alla classe frequentata nel Paese di provenienza

b) Il Consiglio della classe di destinazione dovrà

- > Individuare al suo interno la figura di un tutor che terrà i rapporti con la scuola di provenienza
- > predisporre un **Piano di apprendimento** adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

Al termine del soggiorno il nostro Istituto rilascerà un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero.

Per informazioni specifiche su permessi di soggiorno, dichiarazioni di presenza e quanto richiesto ai cittadini comunitari e non, si suggerisce di consultare il sito www.poliziadistato.it

2) ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI NEO GIUNTI

Studenti minori con cittadinanza non italiana neo giunti, ancora soggetti all'obbligo scolastico secondo l'ordinamento italiano

- possono iscriversi in tutto il corso dell'anno, al momento in cui arrivano in Italia
- sono accolti anche se la famiglia del minore è in condizione di irregolarità, sebbene questo non comporti una regolarizzazione della loro presenza sul territorio italiano
- vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica

a) La Segreteria Didattica dovrà:

- > Fissare un appuntamento per un colloquio della famiglia dello studente con il DS nella figura di un suo collaboratore o del Referente del Progetto Stranieri (se presente e operativo nell'Istituto)
- > Richiedere i dati anagrafici (anche tramite autocertificazione)
- > Richiedere il permesso di soggiorno (intestato all'alunno straniero se maggiore di 14 anni), se posseduto, o ricevuta della Questura attestante la richiesta
- > Richiedere i certificati di vaccinazioni obbligatorie (se il minore ne è privo, va indirizzato ai servizi sanitari). La rinuncia alla vaccinazione va sempre comunicata alla ASL
- > Richiedere i documenti scolastici (pagelle, attestati e dichiarazioni) in grado di specificare gli studi compiuti nel Paese di origine

b) Il Dirigente Scolastico nella figura di un suo collaboratore o del Referente del progetto Stranieri (se esistente) dovrà

- > Valutare la situazione familiare e scolastica e la coerenza della richiesta di iscrizione con le aspettative, le attitudini e le inclinazioni dell'aspirante iscritto nel corso di un colloquio con lo stesso e la famiglia
- > Individuare, anche sulla base delle informazioni ottenute, il consiglio di classe più idoneo ad accogliere lo studente in quello con il minor numero di studenti iscritti e la minore

presenza di studenti DVA-DSA-BES e corrispondente all'età dello studente e alla classe frequentata nel Paese di provenienza, tenendo presente che il numero di studenti stranieri in ogni classe NON può superare il 30% del totale degli iscritti (allo stesso modo deve procedere la Commissione istituita per la formazione classi)

c) Il Consiglio della classe di destinazione dovrà

- > Individuare al suo interno la figura di un tutor che seguirà lo studente con particolare attenzione e curerà i rapporti con la famiglia
- > Predisporre un **Piano di apprendimento personalizzato di natura transitoria** che preveda un adattamento dei programmi e una valutazione da attuarsi con strumenti e modalità che tengano conto della complessità dell'apprendimento in un contesto culturale nuovo
- > Inviare, nei tempi e nelle modalità previste e organizzate dall'Istituto, lo studente ai corsi di Italiano L2, la cui frequenza è obbligatoria

Studenti minori con cittadinanza non italiana ma già inseriti nel nostro sistema scolastico

- devono iscriversi secondo i tempi previsti dalle circolari ministeriali
- sono soggetti al regolamento per le iscrizioni, i trasferimenti e i passaggi degli studenti italiani

Studenti stranieri non più soggetti all'obbligo scolastico secondo l'ordinamento italiano

a) La Segreteria Didattica dovrà:

- > Fissare un appuntamento per un colloquio della famiglia dello studente con il DS nella figura di un suo collaboratore o del Referente del Progetto Stranieri (se presente e operativo nell'Istituto)
- > Richiedere il certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in loco
- > Richiedere la dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento è stato prodotto

- > Richiedere l' equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadini comunitari

b) Il Dirigente Scolastico nella figura di un suo collaboratore o del Referente del progetto Stranieri (se esistente) dovrà

- > Valutare la situazione familiare e scolastica e la coerenza della richiesta di iscrizione con le aspettative, le attitudini e le inclinazioni dell'aspirante iscritto nel corso di un colloquio con lo stesso e la famiglia
- > Individuare, anche sulla base delle informazioni ottenute, il consiglio di classe più idoneo ad accogliere lo studente in quello con il minor numero di studenti iscritti e la minore presenza di studenti DVA-DSA-BES tenendo presente che il numero di studenti stranieri in ogni classe NON può superare il 30% del totale degli iscritti (allo stesso modo deve procedere la Commissione istituita per la formazione classi)

c) Il Consiglio della classe di destinazione dovrà

- > Valutare l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia
- > Se lo studente viene accolto, individuare al suo interno la figura di un tutor che seguirà lo studente con particolare attenzione e curerà i rapporti con la famiglia
- > Predisporre un **Piano di apprendimento personalizzato di natura transitoria** che preveda un adattamento dei programmi e una valutazione da attuarsi con strumenti e modalità che tengano conto della complessità dell'apprendimento in un contesto culturale nuovo
- > Inviare, nei tempi e nelle modalità previste e organizzate dall'Istituto, lo studente ai corsi di Italiano L2, la cui frequenza è obbligatoria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Approvato dal Collegio docenti in data 15 DICEMBRE 2020 con delibera n.29

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 4 GENNAIO 2021 con delibera n. 219